



**Comune di Capaccio**  
 (Provincia di Salerno)  
**AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –  
 Servizio 2S**  
**Tecnologici – Ecologia – Cimitero**  
 Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
 Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sapac



**Comune di Capaccio**  
 (Provincia di Salerno)  
**AREA VI: Lavori Pubblici – Espropri –  
 Servizio 2S**  
**Tecnologici – Ecologia – Cimitero**  
 Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
 Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email settorequarto@comune.capaccio.sapac

**RESPONSABILE  
 DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
 DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 03.12.2012

prot. 43049

IL RESPONSABILE  
 \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 06 DIC. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
 \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
 RESPONSABILE AREA VI**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 496 del 03/12/2012

Del Registro Generale n. 2696 del 06 DIC. 2012

OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio. - Approvazione cauzione definitiva.



## IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

(Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20-07-2012 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: "Servizio di manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio" da affidare ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Approvazione cauzione definitiva.

CUP: H42I12000130004

CIG: 4568073D14

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione di G.C. n. 115 del 13/07/2012, come integrata dalla deliberazioni di Giunta Comunale n. 313 del 26/10/2012 e n. 360 del 28/11/2012, di proroga del PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici, ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 8, 9, 10 e 11 del CCNL 31/03/1999 e dei servizi e ai responsabili delle Aree e all'approvazione del PEG per l'anno 2012 con i programmi, di progetti e gli stanziamenti previsti nel bilancio 2012 salvo revoche anticipate con il procedimento di cui all'Art. 9 del succitato contratto di lavoro;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 26115 del 20/07/2012 come integrato dal Decreto Sindacale prot. n. 39771 del 12/11/2012 di proroga del PEG ai responsabili di Aree, Servizi ed uffici del Comune, come stabilito nella delibera di G.C. n. 115 del 13/07/2012, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2012;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità del Dirigente", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### PREMESSO

- Che con propria determinazione n. 403 del 24/09/2012, n. 1334 del 02/10/2012 del Reg. Gen., si dava avvio all'indizione della procedura di affidamento del contratto di appalto del servizio *manutenzione e gestione del depuratore comunale e delle stazioni di sollevamento funzionalmente connesse nel Comune di Capaccio* di importo pari a € 84.251,20 oltre IVA al 10% al fine di assicurare il servizio fino al 31/12/2012, nel rispetto della normativa vigente;
- Che con propria determinazione n. 449 del 25/10/2012 si procedeva all'aggiudicazione definitiva alla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambttista Unterveger n. 52, P.IVA 01268980222, che ha offerto il ribasso del 23,44% sull'importo posto a base di gara;

VISTO la cauzione definitiva presentata dalla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambttista Unterveger n. 52, P.IVA 01268980222, a mezzo polizza fideiussoria della società ELBA Assicurazione S.p.A. n. 419779 emessa il 30/10/2012 rilasciata da Cod. 074 Agenzia di Prov. Trento Assidal - Trento;

VISTO la Polizza di Responsabilità civile verso terzi della società assicurativa AURORA Agenzia di TRENTO cod. Ag. 34066, polizza n. 79620925 e relativo atto di rinnovo con scadenza al 30/06/2013;

RITENUTO di dover approvare le suddette polizze per la conseguente sottoscrizione del contratto;

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti);

VISTO gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;

VISTO in particolare l'art. 31 del regolamento dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 73;

### DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Di approvare, come approva, l'allegata cauzione definitiva presentata dalla società SEA S.p.A. con sede in Trento alla Via Giambttista Unterveger n. 52, P.IVA 01268980222, a mezzo polizza fideiussoria della società ELBA Assicurazione S.p.A. n. 419779 emessa il 30/10/2012 rilasciata da Cod. 074 Agenzia di Prov. Trento Assidal - Trento;
3. Di approvare, come approva, l'allegata Polizza di Responsabilità civile verso terzi della società assicurativa AURORA Agenzia di TRENTO cod. Ag. 34066, polizza n. 79620925 e relativo atto di rinnovo con scadenza al 30/06/2013;
4. Di procedere alla stipula contrattuale.
5. L'immediata esecutività della presente determinazione.

Il Responsabile Area VI e RuP  
Dott. Ing. Carmine GRECO



# Elba Assicurazioni S.p.A.

## GARANZIA FIDEIUSSORIA PER I PUBBLICI APPALTI DI FORNITURE



\* 1 0 0 0 4 1 9 7 7 9 \*

Garanzia fideiussoria n. **419779** Codice controllo **44** Rilasciata da: Agenzia di **ASSIDAL - Trento**  
Cod. **074** Prov. **TN** Subag. **0** Codice rischio **112**

Contraente (Obbligato Principale) **SEA SPA** Codice Fiscale/P.Iva **01268980222**

Sede **TRENTO** Indirizzo **Via Giambattista Unterveger, 52** Cap **38121** Prov. **TN**

Durata del contratto  
anni **0** e giorni **91** decorrenza dal **1/11/2012** scadenza al **31/1/2013** Frazionamento proroghe: **Temporanea**

Ente Garantito (Beneficiario) **COMUNE DI CAPACCIO**

Sede **CAPACCIO** Indirizzo **Corso Vittorio Emanuele n. 1** Cap **84047** Prov. **SA**

Estremi del contratto di appalto Aggiudicazione del **25/10/2012** come da nota n° **37677**  
contratto n° **Determinazione n. 412** stipulato il **2/10/2012**

Descrizione **SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE E DELLE STAZIONI DI**  
fornitura oggetto del **SOLLEVAMENTO FUNZIONALMENTE CONNESSE NEL COMUNE DI CAPACCIO. - CIG: 4568073D14.-**  
contratto d'appalto

Per l'importo di € **43.000,00**

Cauzione per l'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalla Ditta Obbligata in dipendenza del contratto di appalto di cui sopra (cauzione definitiva).

Garanzia prestata La Società con la presente polizza si costituisce fideiussore solidale della Ditta Obbligata a favore dell'Ente Garantito fino a concorrenza di €  
somma garantita **5.780,00** (Euro **cinquemilasettecentoottanta/00**)  
quale importo della cauzione sopraindicata a garanzia degli oneri ed obblighi assunti in relazione con il contratto di cui sopra. La presente garanzia ha  
efficacia fino a liberazione da parte dell'Ente Garantito.

Sono operanti i seguenti allegati: **GE DG**

Importo Garantito € **5.780,00** al tasso lordo del **6,939%**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale euro
<b>PREMIO</b>	<b>74,08</b>	<b>14,81</b>	<b>0,00</b>	<b>88,89</b>	<b>11,11</b>	<b>100,00</b>
<b>PROROGHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il pagamento dell'importo di Euro 100,00, dovuto alla firma della presente polizza, e' stato effettuato a mani del sottoscritto.

L'ESATTORE

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **30/10/2012**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA NUMERO 419779

## DEFINIZIONI

Società  
L'Elba Assicurazioni S.p.A.

### Ditta obbligata (Contraente)

L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore.

### Ente garantito (Beneficiario)

Il beneficiario della garanzia.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Rapporti con l'Ente Garantito

#### Art. 1 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società a semplice richiesta dell'Ente Garantito e senza opporre eccezione alcuna entro il termine di 30 giorni, o entro il minor termine previsto dalla legge, a partire dalla data di ricezione della denuncia di inadempimento avanzata dall'Ente medesimo, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute. La Società rinuncia ad avvalersi del termine di cui all'1° comma dell'art. 1957 C.C.

#### Art. 2 - Premi, spese, imposte ed oneri vari

L'eventuale mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

#### Art. 3 - Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

### Rapporti con la Ditta obbligata

#### Art. 4 - Notizie sullo stato dei lavori e/o della fornitura

La Ditta obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente garantito notizia sullo stato dei lavori e/o della fornitura.

#### Art. 5 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio

La Ditta obbligata, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 6, in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito dalla Società. In caso di maggior durata e, comunque fino a quando la Ditta obbligata non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo art. 6, essa è tenuta al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "liquidazione del premio".

#### Art. 6 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

La Ditta obbligata, per essere liberata dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituito dall'Ente garantito con annotazione di svincolo,
- oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 5, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

#### Art. 7 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempimenti del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fidejussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fidejussorie o fidejussioni in genere.

#### Art. 8 - Rivalsa - Surrogazione

La Società non è tenuta ad infamare la Ditta obbligata del pagamento di cui al precedente art. 1.

La Ditta obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### Art. 9 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta obbligata.

#### Art. 10 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico della Ditta obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

#### Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Per quanto attiene ai rapporti fra la Società e la Ditta obbligata il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

SEA spa

Via G. Untermyer, 52

38121 Trento

P.N.A. 04689900222

Il Garante

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

## APPROVAZIONI SPECIFICHE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli: 7 (Deposito caute attivo); 8 (Rivalsa - Surrogazione - rinuncia alle eccezioni comprese quella di cui all'art. 1952 C.C.); 11 (Foro Competente).

## AUTORIZZAZIONE ALLE COMUNICAZIONI ANCHE CON TECNICHE A DISTANZA

Il Contraente dichiara di autorizzare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 21 del Reg. ISVAP n. 35 del 26.05.2010 e comunicazioni anche mediante tecniche a distanza.

## CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI COMUNI E SENSIBILI

Ai fini degli artt. 23, 26 e 43 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manifesto specifico consenso al trattamento anche consistente nel trasferimento e nella comunicazione alle categorie di soggetti terzi specificati nella informativa, dei miei dati personali ed, eventualmente, anche di quelli sensibili e al trasferimento dei dati di cui sopra all'estero, anche verso Stati non appartenenti all'Unione Europea; che siano strettamente finalizzati all'esercizio dell'impresa organizzata per fornire i servizi assicurativi oggetto di contratti che mi riguardano e avvengono in conformità dell'informativa resa mi da Elba Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come riportata nell'allegato relativo alla tutela dei dati personali. Prendo atto che senza il presente consenso, Elba Assicurazioni S.p.A. NON POTRÀ FORNIRMI in tutto o in parte i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Luogo e data ASSIDAL - Trento, 30/10/2012

Il Contraente

Inoltre NON ACCONSENTO, al trattamento dei miei dati comuni da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. o di altre società del Gruppo (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi e per rilevazioni sulla qualità del servizio e dei bisogni della clientela. Sono consapevole che il consenso è del tutto FACOLTATIVO.

Luogo e data ASSIDAL - Trento, 30/10/2012

Il Contraente




# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO DG - DETERMINAZIONE DELLA GARANZIA - 419779

Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza sarà valida fino a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio.

Elba Assicurazioni S.p.A.







# Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO GE

POLIZZA 419779 Agenzia 074 - ASSIDAL - Trento Data di emissione 30/10/2012

Contraente SEA SPA P.I./C.F. 01268980222

Con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che:

LA PRESENTE POLIZZA VIENE PRESTATO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 113 DEL DLGS N. 163 DEL 12.04.2006 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - TUTTE LE CONDIZIONI EVENTUALMENTE IN CONTRASTO DEVONO RITENERSI ABROGATE E SOSTITUITE DALLE PREVISIONI DI LEGGE.

LA SOCIETA' PAGHERA' L'IMPORTO DOVUTO DAL CONTRAENTE ENTRO IL TERMINE DI 15 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE, INVIATA PER CONOSCENZA ANCHE AL CONTRAENTE, CONTENENTE GLI ELEMENTI IN SUO POSSESSO PER L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA.

LA SOCIETA' NON GODRA' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE DI CUI ALL'ART. 1944 COD. CIV.

LA SOCIETA' DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE.

RESTANO SALVE LE AZIONI DI LEGGE NEL CASO CHE LE SOMME PAGATE DALLA SOCIETA' RISULTASSERO PARZIALMENTE O TOTALMENTE NON DOVUTE.

Il Contraente

SEA spa

Via G. Unterwiesing, 52

38121 Trento

P.I. 01268980222

Elba Assicurazioni S.p.A.

*Roberto Colonna*





Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili  
Parte B



NUMERO POLIZZA 34066/60/79620925  
AGENZIA TRENTO CODICE SUBAGENZIA 14

*Contraente/Assicurato* SEA S.P.A.  
*Domicilio* VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38122 TRENTO - TN  
*Codice Fiscale* 01268980222

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**

**Condizioni Particolari Dattiloscritte**

Le presenti Condizioni Particolari derogano, in caso di discordanza, tutte le Norme relative alle Condizioni Generali di Assicurazione a stampa, facenti parte integrante della polizza di assicurazione.

Responsabilità Civile Professionale del Consulente ai fini del D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008

**(ambientale, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendio, certificazione di idoneità)**

**Definizioni**

Nel testo che segue s'intende:

- Per Perdita patrimoniale: Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose
- Per Richiesta di risarcimento: Ogni richiesta scritta con la quale viene richiesto all'assicurato il risarcimento del danno
- Per Scoperto: La parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'assicurato
- Per Franchigia: La parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'assicurato

**1. Descrizione del rischio**

L'assicurazione s'intende operante per lo svolgimento delle seguenti attività:

- A. CONSULENZA ECOLOGICA ED AMBIENTALE:
- Ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore);
  - Verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore).
- B. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
- Igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acqua e vapore);
  - Sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9.4.2008 - escluse le attività previste al Titolo IV - e successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione del rischio infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
imprese industriali ed edili  
Parte B



NUMERO POLIZZA 34066/60/79620925  
AGENZIA TRENTO CODICE SUBAGENZIA 14

informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli).

**C. RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

- Come disposto e nel rispetto Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 9.4.2008 (e successive modifiche e/o integrazioni)

**D. DIRETTIVA CONCERNENTI L'IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI**

- Come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 155 del 26/5/1997 (e successive modifiche e/o integrazioni)

A titolo esemplificativo e non limitativo, s'indicano in dettaglio le attività di:

- verifica delle condizioni ambientali, ecologiche e di sicurezza anche con prelievo di campioni per l'effettuazione delle successive analisi;
- consulenza, engineering e studio impiantistico di impianti in genere ed in particolare quelli riguardanti le emissioni, il fonoinquinamento, il trattamento aria, lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti (intendendosi con questo e per le successive citazioni anche i residui riutilizzabili) e di reflui in genere;
- consulenza, controllo e gestione delle operazioni di smaltimento e/o commercializzazione degli stessi rifiuti, (senza stoccaggio e/o immagazzinaggio degli stessi e pertanto sono escluse le garanzie assicurative per lo stesso stoccaggio e/o immagazzinaggio);
- studio ed esecuzione delle operazioni di bonifica dei terreni ed delle aree inquinate;
- progettazione, dimensionamento, fornitura, installazione, gestione e controllo di impianti di depurazione;
- studi, ricerche, indagini ambientali ed analisi di laboratorio su reflui, acque potabili, materia prime, emissioni, immissioni, residui, alimenti, materiali in genere;
- indagini gonometriche e relativi interventi di studio, monitoraggio, zonizzazione e bonifica dei relativi fenomeni di inquinamento acustico;
- valutazione dei rischi presenti nelle varie realtà aziendali;
- consulenza e responsabilità dei servizi per l'igiene ambientale e del lavoro, la sicurezza, la prevenzione e protezione dei lavoratori;
- medicina del lavoro, anche mediante l'esecuzione di visite mediche, accertamenti sanitari, riunioni e sopralluoghi svolti sia presso le aziende stesse o presso ambulatori medici che a bordo di apposita unità mobile appositamente attrezzata;
- progettazione, fornitura, controllo, manutenzione e gestione di impianti di depurazione/trattamento reflui/residui;
- compilazione di modulistica, di denunce, di relazioni, di domande di autorizzazione ed ogni altra attività amministrativa in genere svolta a favore delle aziende clienti;
- controllo di siti aziendali, della documentazione, delle autorizzazioni ed altre simili attività di verifica delle situazioni presenti nelle aziende clienti (auditing, check-up, perizie, stime, etc.);
- consulenza, assistenza e responsabilità dei servizi concernenti la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari e relative materie prime, anche mediante l'effettuazione di analisi di laboratorio;
- progettazione, programmazione, gestione, rendicontazione di interventi di formazione e di addestramento;
- commercializzazione in generale di beni ed attrezzature per l'ecologia dell'ambiente e la sicurezza del lavoro.

La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'assicurato e/o le persone che svolgono l'attività di cui alle presenti Condizioni Particolari siano in possesso dei requisiti richiesti da Leggi e/o Regolamenti che disciplinano l'esercizio di tale attività.

**2. Oggetto dell'assicurazione**





Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
 imprese industriali ed edili  
 Parte B



NUMERO POLIZZA	34066/60/79620925	CODICE SUB.AGENZIA	14
AGENZIA	TRENTO		

L'assicurazione di cui alla Sezione 2 è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 20% di quello indicato in polizza, che rappresenta il massimo risarcimento a carico della Società per ciascun periodo anno assicurativo, indipendentemente dal numero di richieste presentate all'assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto non indennizzabile di Euro 500.

#### **4. Inizio e termine della garanzia**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo periodo.

Le garanzie prestata con la presente polizza si intendono altresì valide ed estese per:

- la collaborazione esterna di laboratori di analisi e/o di consulenti e/o prestatori d'opera di cui l'Assicurato si serve per l'esercizio della sua attività;
- la committenza di lavori di qualsiasi natura purchè ricollegabili in linea diretta con l'attività dedotta in contratto;
- il servizio di vigilanza effettuato anche con guardie armate e con cani;
- il servizio di pulizie e di manutenzione degli impianti.

A parziale deroga dell'art.3 delle Norme, resta convenuto che, se alle scadenze pattuite non vengono pagati i premi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalla ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio o la rata di premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

A parziale deroga dell'art.7 delle Norme, si conviene che il termine utili per la notifica del sinistro da quanto l'Assicurato ne viene a conoscenza viene elevato a giorni 15,

A parziale deroga dell'art.27 delle Condizioni Aggiuntive del settore "imprese industriali ed edili", la presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.000,00,- nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

E' riconosciuta la qualifica di terzi ai clienti, ai visitatori occasionali, ai frequentatori di corsi di formazione o stage, ai liberi professionisti e/o collaboratori esterni, ai membri del consiglio di amministrazione, per lesioni corporali dagli stessi subiti anche in caso di aggressioni, rapine, attentati e/o atti violenti dovuti a manifestazioni sindacali, verificatosi negli uffici e/o stabilimenti ed aree di pertinenza dell'Assicurato, del fatto dal quale esso assicurato debba rispondere ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi di persone non alle sue dirette dipendenze per lavori relativi all'attività descritta in polizza, si conviene di comprendere in garanzia:

- i danni corporali – escluse le malattie professionali – cagionati a dette persone, semprechè conseguenti a responsabilità penalmente rilevante di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma dell'art.2049 del Codice Civile, nei limiti del massimale stabilito per l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
- i danni cagionati a terzi dalle persone di cui sopra mentre esplicano la propria attività presso l'Assicurato, il



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**



**imprese industriali ed edili**  
**Parte B**

NUMERO POLIZZA 34066/60/79620925  
AGENZIA TRENTO CODICE SUBAGENZIA 14

tutto entro i limiti ed il massimale previsto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, conserva la propria validità anche se l'Assicurato non fosse in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge in quanto questo derivi da inesatte interpretazioni di norme di legge vigenti in materia e semprechè non dipenda da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

La garanzia della responsabilità civile verso i prestatori d'opera esplica la sua efficacia:

- anche nell'ipotesi che l'INAIL riesca ad esercitare vittoriosamente l'azione di regresso in sede civile nei confronti dell'Assicurato assolto o prosciolti dal Giudice Penale;
- anche nel caso in cui il prestatore d'opera o i suoi famigliari, a seguito di infortunio sul lavoro, anche mortale, indennizzabile dall'INAIL, l'infortunato e/o i suoi famigliari riescano ad esercitare in sede di giudizio azione di regresso, per eventuali somme che l'Assicurato sia condannato a risarcire.

La mancata comunicazione, in buona fede, da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza al diritto di risarcimento, né riduzione dello stesso.

Rimane tuttavia la facoltà della Società di richiedere il maggior premio dovuto per il maggior rischio.

A parziale deroga della lettera 14 delle Condizioni Aggiuntive settore "imprese industriali ed edili", si comprendono in garanzia anche gli amministratori, sindaci, professionisti, consulenti, prestatori l'opera occasionali e da chiunque altro l'Assicurato debba rispondere a terzi per danni arrecati durante lo svolgimento delle loro mansioni.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, collaboratori o commessi in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato ovvero a lui o allo stesso intestati al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Tale garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici la proprietaria e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. Questa specifica estensione di garanzia vale nel territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

La garanzia comprende responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato appartenente alle categorie dei dirigenti, dei quadri, degli impiegati e degli operai per danni conseguenti a fatti colposi verificatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate terzi e ciò nel limite del massimale previsto per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;
- agli altri dipendenti e ciò entro il limite del massimale previsto per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro..

La garanzia prestata con la presente polizza è estesa a favore dei dipendenti dell'Assicurato incaricato o no della direzione e della sorveglianza dei lavori per l'eventuale responsabilità personale loro ascrivibile nello svolgimento delle relative mansioni professionali a seguito di infortunio occorso sul lavoro ad altri dipendenti o terzi.

Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi:

- Gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti ed eventuali consulenti, gli amministratori ed i legali nonché, in genere, tutte le persone anche non soggetto all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL appartenente anche ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto di lavoro con l'Assicurato per fatto a loro non imputabile.

La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione spettante ai sensi dell'1916 del Codice Civile nei



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**



**imprese industriali ed edili  
Parte B**

NUMERO POLIZZA                      34066/60/79620925  
AGENZIA                                      TRENTO                                      CODICE SUBAGENZIA                      14

confronti di :

- contrante e/o Assicurato:
- società azionista, associata o affiliata
- controllanti, controllate, collegate e consociate dell'Assicurato
- amministratori, sindaci, dirigenti, impiegati, operai, professionisti, consulenti di tutte le società sopra menzionate e membri delle loro famiglie;
- qualsiasi società, persona o soggetto dei quali viene coperta la responsabilità civile nella presente polizza.

A parziale deroga ed integrazione dell'art.3 delle Condizioni Speciali, l'Assicurazione comprende i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che, per volume o peso, non possono essere facilmente rimosse e comunque a quelle che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi; nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purchè non di proprietà od in consegna all'Assicurato. Sono comunque sempre esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 155.000,00.- per uno o più sinistri nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

A parziale deroga dell'art. 16 punto e) le garanzie del presente contratto si intendono estese ai danni all'ambiente a seguito di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, che siano in conseguenza diretta e/o indiretta dell'attività dell'Assicurato. Tale estensione di garanzia deve ritenersi, comunque, valida per tutte le attività esercitate dall'Assicurato anche per consulenza, verifica e/o campionatura di prodotti commerciali, compresi i rifiuti. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00.- fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 260.000,00.-

In caso di cessazione dell'attività lavorativa dell'Assicurato ed a seguito di corresponsione di annualità di premio da regolarizzare entro 30 giorni dalla cessazione della validità della copertura assicurativa, l'assicurazione sarà, altresì, operante per i sinistri denunciati all'impresa nei 10 anni successivi al termine della validità della polizza, purchè inerenti a comportamenti colposi posti in essere durante in periodo di efficacia della stessa.

Per tali sinistri, denunciati alla Società dopo la cessazione della sopraccitata validità del contratto il limite di indennizzo indipendentemente dal loro numero, non potrà superare il massimale di polizza. La presente garanzia cesserà di diritto nel caso in cui l'Assicurato, pur avendo corrisposto il premio, abbia a stipulare per gli stessi rischi altre polizze di responsabilità civile.

L'assicurazione vale anche per i danni agli automezzi sia di dipendenti che di terzi, parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all'Assicurato semprechè' gli stessi siano posizionati negli appositi spazi.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per colpa grave del medesimo; vale altresì per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale anche per gli impiegati della Contraente in relazione alle mansioni assegnate loro dal contratto di assunzione, semprechè anche essi siano regolarmente iscritti all'INAIL e nei massimali previsti per la garanzia RCO.

Agli effetti della garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, si dà atto che questi possono fare uso, come guidatori o passeggeri, di automezzi dell'Assicurato e si conferma che rientrano nell'assicurazione anche gli infortuni subiti dai dipendenti per fatto imputabile all'Assicurato per difetti di organi meccanici o di altre parti del veicolo conseguenti a cattiva o inadeguata manutenzione o mancata sostituzione.



Allegato a polizza  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI  
E/O PRESTATORI DI LAVORO**



imprese industriali ed edili  
Parte B

NUMERO POLIZZA	34066/60/79620925	CODICE SUBAGENZIA	14
AGENZIA	TRENTO		

L'Assicurazione viene prestata anche per le malattie professionali, intendendosi per tali non solo quelle elencate nelle tabelle n. 4 allagata al DPR 09 Giugno 1975 n. 482 e n. 8 allegata al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, ma anche altre malattie professionali non rientranti nelle tabelle avanti elencate. L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in età posteriore a quella di stipulazione della polizza; l'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente infortunato. Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.500.000,00.- per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

A parziale deroga della CGA, la garanzia estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo risarcimento di Euro 150,000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia si estende estesa, relativamente ai lavori di scavo, ai 90 giorni successivi all'avvenuta consegna delle opere al committente, restando compresi entro tale periodo gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. Tale estensione di garanzia viene prestata fino ad un massimo di Euro 155.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con una franchigia di Euro 105,00 per singolo sinistro.

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica o sulla illuminazione, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi per l'esistenza in luogo aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiali.

La presente assicurazione vale anche per i sinistri che risultano essere conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ancorché l'Assicurato sia conscio di non essere in regola con dette norme.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli art. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e dai collaboratori addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro e ai collaboratori di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30 giugno 1965 n. 1124. L'Assicurazione RCO è efficaci alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 14 giugno 1984, n. 222.

La Società provvede a considerare terzi le società collegate o controllate dalla Contraente ovvero controllanti la stessa, nonché tutti i dipendenti ad esse subordinati.

L'assicurazione si intende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (e dei relativi impianti fissi, compresi ascensori e montacarichi) che costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, elusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m 1,50. La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.





**Polizza**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**  
**E/O PRESTATORI DI LAVORO**  
**imprese industriali ed edili**



"PARTE B"

6 003 0000 00082901655

AGENZIA <b>TRENTO</b>										NUMERO ARCHIVIO <b>00082901655</b>	
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
34066	14	60	79620925		2002		2011	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO	
30/06/2011		30/06/2012		30/06/2012		1 ANNUALE		27/06/2011			
CONVENZIONE			COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						97800			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
SEA S.P.A. - VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER, 52 - 38122 TRENTO TN										01268980222	

PREMI								TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV RISCHIO	
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE							
14.130,70		2.119,61	16.250,31	3.615,69					19.866,00	
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE					TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE	
14.130,44		2.119,57	16.250,01	3.615,63					19.865,64	

CONDIZIONI AGGIUNTIVE E/O PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO											
10	11	12	13	14	27	29	31	33	79	80	81

La presente polizza denominata "parte B" è integrata dal Fascicolo informativo mod. 2002 edizione 28/02/2011

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO**  
VEDI ALLEGATO DESCRIZIONE DEL RISCHIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DATTILOSCRITTE  
ALLEGATO COMPOSTO DA 07 PAGINE

Il Contraente dichiara che non viene ceduto in sub-appalto più del \_\_\_\_\_ % del valore globale di ogni singola opera od appalto.

**GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE**

CODICE RISCHIO  
42807

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	750,00	6.000.000,00	8.125,00
PER SINISTRO			
PER PERSONA		6.000.000,00	
PER DANNI A COSE		6.000.000,00	
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO		MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
PER SINISTRO		6.000.000,00	8.125,00
PER PERSONA		3.000.000,00	

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO			
VALORE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
			5.000.000,00

**TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE** 16.250,00

**ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO**

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo fatturato sopra indicato, al tasso del 3,25 per mille oltre tasse. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle Norme di polizza).

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE


Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 28/02/2011 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto e di impegnarsi a consegnarne loro una copia;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 28/02/2011, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate;


Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

L'Agente Incaricato  
 (Messa Assicurativa)  
 UN PROCURATORE



CONTRAENTE  
 Via G. Unterveyer, 52  
 38121 Trento  
 P I 01268980222




CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3 - Pagamento del premio
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
- Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
- Art. 11 - Foro competente
- Art. 18 - Regolazione del premio
- Art. 19 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

Polizza emessa il 27/06/2011  
 Il premio della rata alla firma è stato pagato il 30/06/2011  
 I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.  
 Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

CONTRAENTE  
 SEPA spa  
 Via G. Unterveyer, 52  
 38121 Trento  
 P I 01268980222



L'Agente o l'Incaricato



INF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione - Via Stalingrado, 45 - 40129 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 1753339 - www.infassicurazioni.it Capitale sociale Euro 159.056.000,00  
 Registrata dalle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 027059101101 R.E.A. 044932 - Società a partecipazione paritetica (Ritiro) di direzione e amministrazione di Simpol Ciroppa Finanziaria S.p.A.  
 Autorizzata al'attività delle Assicurazioni con l'Imp. In. n. 2542 del 12/05/1997 (G.L. Di approvazione n. 195) - Contratto Albo Imprese Assicurative e Istituzioni - Sede operativa - 128 Bologna  
 Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 1753339 - Casella postale A33 1709 - 38027 San Donato Milenezze (TN) - V.a. dell'Unione Europea 1/9 - Tel. 02 51815101 - Telefax 02 51815152







## Certificato di Conformità

Rilasciato a

**SEA SPA**

**SEDE LEGALE ED OPERATIVA:**  
Via Giambattista Unterberger, 52 - 38121 TRENTO (TN) - ITALIA

**SITO OPERATIVO:**  
Via del Macello, 2 - 39100 BOLZANO (BZ) - ITALIA

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il Sistema di Gestione di questa organizzazione è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma

### ISO 9001:2008

in relazione al seguente scopo

Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza in materia di sicurezza, tematiche ambientali e smaltimento rifiuti.

Gestione e manutenzione di impianti di depurazione acque, progettazione e realizzazione di bonifiche.

Erogazione del servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed alimentari.  
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza per la certificazione ISO 9001, ISO 14001 ed HACCP.

Servizio di medicina ed igiene del lavoro.

Settore/IA di attività:	28, 35
Data inizio validità:	27/03/2002
Revisione del:	16/12/2010
Scadenza:	06/04/2013

Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05  
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.

Il riferimento al regolamento RT-05 è applicabile alle attività afferenti al settore EA 28.  
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica ed è consultabile sul sito [www.certification.bureauveritas.it](http://www.certification.bureauveritas.it).

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità del sistema di gestione possono essere acquisiti contattando l'organizzazione.

Certificato N° 211460



SGQ N° 009A  
SCA N° 004D  
PRD N° 009B  
NCR N° 008P  
ESMS N° 003E  
PRS N° 076C